


COMUNE DI GADONE

PROVINCIA DI NUORO

PROGRAMMA DI  
FABBRICAZIONE

REGOLAMENTO EDILIZIO



il sindaco

il progettista

*[Handwritten signature]*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Art. 1

Contenuto e limiti del regolamento edilizio

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti lo strumento urbanistico.

Art. 2

Richiamo a disposizioni generali di legge

Disponendo l'art. 871 del Codice civile che "le regole da osservare nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali", per quanto non specificamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.

CAPO II

COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 3

Attribuzioni della Commissione edilizia

La Commissione edilizia dà parere al sindaco:

- a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
- b) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui

all'art. 18

- c) sui progetti delle opere soggette a licenza di costruzione di cui all'art. 6;
- d) in via preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;
- e) su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori;
- f) sull'interpretazione, sull'esecuzione e sulle eventuali modifiche del presente Regolamento.


Il parere della Commissione edilizia rifletterà il rispetto delle disposizioni regolamentari, il valore artistico, il decoro dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo soprattutto di evitare deturpazioni che scemino il pregio degli edifici, in ispecie quando rivelino assoluta deficienza di studio sia nel loro complesso, sia nelle loro parti. La Commissione rispetterà negli autori libertà nella scelta dello stile architettonico. Dovrà però curare che gli edifici risultino esteticamente adatti alla località in cui dovranno sorgere, cercando di conciliare la libertà e la utilità del proprietario con l'abbellimento della città, col rispetto delle sue peculiari caratteristiche e col pubblico vantaggio.

La Commissione potrà col suo voto proporre quelle modifiche ai progetti che ravviserà opportune.

Il voto della Commissione edilizia è consultivo e non costituisce presunzione dell'emissione del permesso di cui all'art. 13 che è riservato esclusivamente al Sindaco.

Art. 4

Composizione della Commissione edilizia



La Commissione edilizia è nominata dal Consiglio Comunale ed è composta :

- a) dal Sindaco o da un assessore suo delegato, che la presiede;
- b) dal tecnico comunale;
- c) dall'ufficiale sanitario;
- d) da due consiglieri comunali, uno della maggioranza ed uno della minoranza;
- e) da un tecnico ( ingegnere o architetto o geometra);
- f) da un esperto nelle varie materie inerenti l'edilizia.

I Commissari di cui alle lettere d), e), f), durano in carica tre anni e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Per gli affari di speciale importanza il Sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

#### Art. 5

#### Funzionamento della Commissione edilizia

La Commissione si riunisce di norma una volta la mese, su convocazione del Sindaco.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno tre Commissari o il Presidente.


I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente potrà designare tra i Commissari i relatori dei singoli progetti.

I componenti della Commissione edilizia non potranno presenziare all'esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Le funzioni di segretario della Commissione edilizia saranno disimpegnate dal segretario comunale o da altro impiegato del Comune all'uopo designato dall'Amministrazione.

I verbali delle deliberazioni della Commissione saranno redat-



ti dal segretario in apposito registro con pagine numerate e sigillate dal Presidente e dal segretario.

I verbali stessi devono essere firmati dal Presidente e dal segretario.

### CAPO III

#### LICENZA DI COSTRUZIONE

##### Art. 6

(comunicazione 12/200)

Opere soggette a licenza di costruzione

Le seguenti opere, permanenti, semipermanenti o in precario, sia pubbliche che private, sono soggette a licenza di costruzione:

- a) costruzione, ampliamento, riduzione, restauro, riattamento, modifica, trasformazione strutturale od estetica, demolizione, ricostruzione totale o parziale, sia all'interno che all'esterno, di fabbricati;
- b) costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni;
- c) scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico o privato, opere e costruzioni sotterranee, alterazioni degli alberi ornamentali d'alto fusto;
- d) opere di urbanizzazione primari (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato);
- e) modifiche, restauri, rifacimenti parziali o totali di intonaci, coloritura, decorazioni sui prospetti esterni degli edifici, sia che essi si affaccino su strada, piazze od aree pubbliche che su aree private;
- f) collocamento o modifica di tende e tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato.

##### Art. 7

Lavori eseguibili senza licenza

Non è richiesta licenza di costruzione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge, di interesse artistico o storico:

- a) demolizione e costruzione di pavimenti interni;
- b) coloriture e decorazioni interne, o in genere lavori di manutenzione interna, che non comportino variazione alcuna alla disposizione dei locali;
- c) spurgo, sostituzione e restauro di doccioni, fogne interne, fognoli, pozzetti, fosse settiche o biologiche già esistenti;
- d) impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale, telefono, riscaldamento, ventilazione, ascensori, montacarichi ed opere inerenti, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge o contenute in regolamenti specifici, e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno.

#### Art. 8

##### Lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisorie di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di licenza di cui al precedente art. 6.

#### Art. 9

##### Domanda di licenza

La domanda di licenza per eseguire lavori di cui al precedente art. 6, redatta in carta da bollo o su appositi stampetti e firmata dal proprietario o da un suo rappresentante autorizzato, e dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- a) l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio e le leggi vigenti;
- b) l'elezione di domicilio nel Comune da parte del proprietario;
- c) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente e di denunciare entro otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza di ufficio della licenza. Progettista e direttore

dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in elbi o collegi professionali della Repubblica;

d) l'eventuale designazione, da parte del proprietario, della persona od ente al quale dovrà essere intestata la licenza di costruzione.

#### Art. 10

##### Richiesta e consegna dei punti fissi

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta, in confine con la sede di una strada aperta o da aprirsi o comunque prospetti su vie o aree pubbliche, il proprietario deve chiedere al sindaco, in tempo utile, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello, ai quali dovrà poi esattamente attenersi senza alcuna sporgenza, neppure di zoccolo.

Prima del rilascio della licenza, il richiedente in seguito ad invito dell'Amministrazione dovrà presentarsi alla consegna dei detti punti fissi ed alla redazione e firma del relativo verbale, previo pagamento dei diritti stabiliti con un anticipo di lire 1.500 per i primi m. 12 di fronte al terreno e lire 300 per ogni m. in più. Non presentandosi alla data fissata dall'Amministrazione dovrà pagare nuovamente i diritti prima stabiliti.

Per conseguenza dei punti fissi, il richiedente dovrà fornire gli operai, gli attrezzi e i materiali occorrenti e presentarsi a tutte le operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati municipali e pagare le spese, comprese quelle per eventuali trasferte e quelle per bolli e tasse di registrazione del suddetto verbale. Alla consegna dovranno essere presenti il Direttore dei lavori ed il sorvegliante.

Il rilascio della licenza è subordinata all'adempimento di punti che precedono.

#### Art. 11

Documentazione a corredo delle domande - Progetto e allegati  
Per le opere edilizie, a corredo della domanda di cui all'art. 6, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia:

a) planimetria quotata della località, in scala non inferiore

ad 1:1.000, stessa per un saggio di almeno n. 10, riguardante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi,

gli estremi catastali dell'immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive;

b) planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1:500 con indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o campi di accesso ai locali interrati;

c) i prospetti, la pianta di ogni piano e della copertura, con l'indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici), ed almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza dell'edificio, nella direzione della linea di massima pendenza, riferite ad un determinato punto fisso, per un'estensione a monte e a valle di m. 20, con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione; il tutto in scala non inferiore a 1:100.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio. Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.

Tutti i progetti devono essere firmati da un ingegnere, architetto o professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti.

Le firme di cui sopra devono essere apposte in autografo nelle tre copie degli elaborati di progetto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonché fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

- Il progetto dovrà essere inoltre corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dallo



schemo dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere.

I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cr. 21 x 29,7.

Nei progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrare l'ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.

L'Amministrazione comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.

#### Art. 12

##### Istruttoria preliminare dei progetti

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta dagli uffici competenti. Entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni potranno essere richiesti eventuali elaborati e documenti insufficienti o mancanti.

Il Sindaco inoltre ha facoltà di invitare il progettista a compiere, con tecnico comunale, uno o più sopralluoghi previo pagamento di un diritto fisso di lire 10.000, al fine di accertare che tutte le disposizioni di legge e di regolamento siano state osservate nella redazione del progetto.

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenze di costruzioni devono essere notificate agli interessati non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse, o da quella di presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti o dalla data dell'ultimo sopralluogo previsto da come precedente.

#### Art. 13

##### Licenza di costruzione

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge e motivando l'eventuale diniego. Per progetti approvati autorizza l'esecuzione, condizionata o no all'osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio della licenza di costruzione, alla quale deve essere alle-

gata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.

Dall'avvenuto rilascio delle licenze edilizie viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, di un elenco contenente la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.

La licenza di costruzione deve essere concessa nel caso che la area in cui deve sorgere la costruzione sia servita delle principali opere di urbanizzazione primaria (rete stradale, elettricità, servizio idrico), semprechè l'area stessa faccia parte di zone specificatamente incluse nel programma di fabbricazione e piano rispettati gli indici e le norme in detto programma stabiliti.

La licenza di costruzione potrà essere rilasciata solo dopo che siano state apportate al progetto le modifiche richieste.

Per ottenere il rilascio della licenza dovrà essere presentata la prova dell'avvenuta denuncia agli effetti delle imposte di consumo sui materiali da costruzione.

#### Art. 14

##### Validità della licenza di costruzione

La licenza di costruzione è sempre concessa con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.

La licenza di costruzione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata, salvo il caso previsto all'art. 9/d.

In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi o gli aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune che provvederà a rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell'altra che verrà dichiarata espressamente revocata.

#### Art. 15

Durata, decadenze, rinnovo e revoca della licenza di costruzione

La licenza di costruzione ha la durata di un anno, e si intende decaduta quando, ad un anno dal rilascio, le opere a cui si riferisce risultino non iniziate o sospese da più di 180 giorni.

Prima della scadenza del termine suddetto potrà essere richiesto "una tantum" il rinnovo della licenza che il sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.

La licenza di costruzione **decade**:

- 1) quando risulti che il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
- 2) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;
- 3) Quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nella licenza, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta nuova licenza.

le opere cui si riferisce la licenza debbono comunque essere ultimate entro tre anni dal loro inizio.

Art. 16

DEROGHE

Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa delibera del Consiglio comunale, il sindaco, sentita la Commissione edilizia può concedere licenze di costruzione in deroga a norme del presente regolamento e del vigente strumento urbanistico. Non sono derogabili le norme relative ai rapporti di copertura e indici volumetrici.

Art. 17

Il proprietario titolare della licenza, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti, e ciascuno per la parte di sua competenza, dell'osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella licenza di costruzione.

CAPO IV

Art. 18

Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti:

- 1) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio;
- 2) i cambiamenti di destinazione d'uso, nei limiti consentiti, per ogni tipo edilizio, dallo strumento urbanistico vigente;
- 3) i depositi su aree scoperte;
- 4) le occupazioni di suolo pubblico.

Art. 19 (vedi anche art. 23/bis)

#### Lottizzazioni

La domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o da loro rappresentanti autorizzati, deve essere presentata al sindaco con il progetto di lottizzazione delle aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.

Il progetto, che dovrà essere redatto dai professionisti abilitati a sensi di legge e iscritti ai relativi albi professionali è composto di:

- a) estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento - rilasciato in data non anteriore a sei mesi - con tutte le indicazioni atte all'individuazione della località;
- b) planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1:1.000 con indicazioni delle proprietà confinanti, altimetria generale con equidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti ecc., e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;
- c) mappa della zona nel rapporto almeno 1:4.000 con la localizzazione dell'insediamento nello strumento urbanistico vigente, con l'indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti o programmati;
- d) planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno 1:2.000 indicante:
  - 1) la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di curvatura, dettaglio dei cigli, dei marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazioni dei letti e aiuoli;
  - 2) la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago.

con l'indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;

- 4) la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e l'indicazione delle loro destinazioni;
- e) almeno tre profili generali, di cui due perpendicolari fra loro, nel rapporto almeno 1:1.000
- f) almeno due sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto almeno 1:1.000
- g) planimetria generale nel rapporto almeno 1:1.000 degli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante) previsti a servizio della lottizzazione, con il loro dimensionamento;
- h) una relazione generale dettagliata illustrante, per tutto il piano di lottizzazione:
  - 1) l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;
  - 2) i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici e ai sistemi costruttivi;
  - 3) le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finimento esterno e alle coperture;
  - 4) le particolarità norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi, con precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime, delle dimensioni degli accessori, se consentiti, dei particolari obblighi di esecuzione da parte di privati, di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili, e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare. Le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi d'intervento.

- 1) lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco, previa delibera di approvazione della convenzione da parte del Consiglio comunale, e con l'osservanza dell'art. 8 legge 6.8.1967, N°765.

In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti il sindaco può

invitare i proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione e, ove i proprietari non aderiscono, può ordinare la redazione d'ufficio.

#### CAPITOLO V

#### ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

#### Art. 20

#### Inizio dei lavori

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti e ai capisaldi altimetrici che, entro 15 giorni dalla richiesta, saranno indicati e fissati dal tecnico comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare formato, ciascuno, dalle due parti.

In tale verbale dovrà risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.

Quando trattasi di opere per le quali è richiesto il progetto, la domanda tendente ad ottenere la licenza di costruzione, dovrà anche essere corredata da una dichiarazione firmata da un ingegnere, architetto o professionista autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti per la accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio, nella quale egli attesti di accettare l'incarico della direzione dei lavori e di assumere ogni responsabilità inerente a tale dichiarazione.



Della eventuale sostituzione del Direttore dei lavori dovrà essere data tempestiva comunicazione al Sindaco e la relativa denuncia dovrà essere firmata dall'ingegnere, architetto o professionista autorizzato ai sensi delle leggi, subentrante, che dovrà parimenti dichiarare di accettare l'incarico e di assumere ogni responsabilità inerente alla direzione dei lavori.

Nei casi di imminente pericolo gli interessati possono eseguire i lavori, dandone però contemporaneamente avviso al Sindaco.

Il Direttore dei lavori è responsabile col committente, titolare della licenza, e con l'imprenditore verso l'Amministrazione comunale della fedele esecuzione delle opere, secondo i progetti approvati.

Il Sindaco può non accettare, su conforme parere della Commissione edilizia e dell'ordine del Collegio Professionale interessato, la designazione a direttore dei lavori professionisti che per precedenti

opere abbiano in corso studi di responsabilità personale e disciplinare e abbiano consentito nella direzione di altre opere modifiche arbitrarie dei progetti approvati.

Le funzioni di Direttore dei lavori possono essere disimpegnate dal proprietario della costruzione qualora questi abbia personalmente i requisiti necessari e qualora non abbia subito contravvenzioni in materia edilizia negli ultimi cinque anni.

#### Art. 21

##### Variazioni di progetti

Ogni variante ai progetti approvati, che alteri la linea architettonica, la disposizione degli ambienti ed importanti elementi strutturali dovrà essere denunciata al Sindaco prima di essere attuata e non potrà essere eseguita se non dopo ottenuto regolare permesso.

#### Art. 22

Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni.  
La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonché, ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la licenza, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo le licenze e i disegni allegati, o loro copie conformi, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata. Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà disporre i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro.

Il Sindaco, ove lo riterrà opportuno, potrà disporre opportuni provvedimenti in merito.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese del intestatario della licenza.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

#### Art. 23

Dalizio e ultimazione dei lavori

Dichiarazione di abitabilità o di agibilità

Chi ha ottenuto la licenza per qualsiasi opera edilizia è tenuto a fare al Sindaco denuncia dell'inizio e della ultimazione delle opere stesse entro cinque giorni dalle relative date.

Uguale obbligo incombe nel caso di interruzione dei lavori; dovranno essere denunciate l'interruzione e la ripresa dei lavori entro 15 giorni dalle rispettive date. La Direzione dei lavori e il proprietario sono responsabili dell'esecuzione di essi.

Con la presentazione al Sindaco della denuncia di ultimazione dei lavori, il titolare della licenza chiederà la visita del tecnico del Comune e dell'ufficiale sanitario per il rilascio della dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

Il Sindaco fiderà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare.

Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi sanitarie e nella licenza di costruzione, il Sindaco rilascerà la dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

Art. 23/bis

Il Sindaco, in presenza di domande di autorizzazione riguardanti lottizzazioni di notevole o viceversa di molto modesta entità, ha facoltà di richiedere elaborati diversi nel numero e nella scala da quanto prescritto nel precedente articolo 19, sentita la riguardo la Commissione Edilizia.

TITOLO II

DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

Art. 24

Indici e parametri

L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti nell'art. 25, riferiti ai tipi edilizi descritti nello strumento urbanistico



stesso.

Art. 15.

Definizione degli indici e dei parametri

1. **INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE.** E' il rapporto (mc./mq) fra il volume, come definito al seguente numero II, realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento abitativo o produttivo, e la superficie della zona stessa. Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.
- 3.4.5. **STRUTTURE.** Le aree per l'istruzione, le stanzature d'interesse comune, gli spazi pubblici attrezzati e i parcheggi pubblici debbono essere riservati in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso previsti.
- DESTINAZIONI D'USO.** Per ogni zona sono stabilite, dallo strumento urbanistico, una o più destinazioni d'uso specifiche. Non possono essere consentite altre destinazioni.
- INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA.** E' il rapporto (mc./mq) fra il volume realizzabile e l'area da edificare, escluse le deduzioni viarie, anche se private o da cadere al Comune.
- SUPERFICIE MEDIA DI LOTTO.** Dove è stabilito questo parametro si intende per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria.
- INDICE DI COPERTURA.** E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e da pensiline.
- ALTEZZE.** L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dello strumento urbanistico; ad eccezione dei soli volumi tecnici, purchè siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta. Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%. L'altezza

di una parete è la distanza verticale misurata sulle linee di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio) alla linea di copertura (definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura, o, in mancanza, dal piano del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto, o, se questo ha pendenza superiore al 40%, dai due terzi della proiezione verticale del tetto).

Quando l'edificio è disposto su piano di campagna o stradale non orizzontale, fermo restante come sopra definito, l'estremo superiore dell'altezza, l'estremo inferiore sarà quello delle quote medie del piano di sistemazione definitiva, sia pubblica (strade, piazze, ecc.) che privata (giardini, strade, ecc.) relativa alla parte in cui insiste l'edificio stesso. L'altezza di una parete lo stesso è misurata dalle linee di terra totali che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell'edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna, o, in mancanza, il piano di accordo fra le due strade o sistemazioni esterne più vicine.

11. VOLUME. È quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo. È compreso, però, il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se coperto.

12. NUMERO DEI PIANI. Dove esiste questo parametro si intende il numero di piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in sottoterra o il seminterrato, e abitabile ai sensi del seguente art.

12.14. DESTACCO FRA GLI EDIFICI. È la distanza fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza. È stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì in valore assoluto.

Le norme relative al distacco tra gli edifici si applicano anche anche alle pareti di un medesimo edificio nei prospicianti spazi interni.

15.16. DESTACCO DAL CONTIGUI. È la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine. È stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì in valore assoluto.

17. **ASSE STRADALE.** Si intende per asse stradale la linea di massima larghezza dei segmenti orizzontali perpendicolari all'asse stradale e compresi fra il detto asse e tutti i punti del lato del fabbricato prospiciente la strada. Per asse stradale si intende il luogo dei punti medi dei segmenti che tagliano la strada normalmente ai suoi lati e fra essi compresi. Nel caso che i lati non siano paralleli i segmenti devono fermare con essi angoli uguali. Il sindaco ha la facoltà di far profilare e curare dall'Ufficio Tecnico Comunale una planimetria degli assi stradali da approvarsi dal Consiglio Comunale e alla quale dovrà attendersi la Commissione edilizia per la risoluzione dei casi dubbi di determinazione degli assi.
18. **ACCESSORI.** Dove consentiti saranno ad un solo piano, ed esibiti al servizio dell'edificio principale. La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale - in rapporto al predetto volume - stabilita nella tabella dei tipi edilizi.
19. **SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI.** Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai  $\frac{3}{4}$  del perimetro. Sono classificati nei seguenti tipi:
- a) **Ampio cortile.** Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza della parete adiacente, con un minimo assoluto di m. 25,00.
  - b) **Patio.** Si intende per patio lo spazio interno di un edificio a un solo piano, o a due piani su non più di due lati, con norme minime non inferiori a m. 4,00 e pareti circostanti ad altezza non superiore a m. 4,00 per le parti a un piano e a m. 7,50 per le pareti a due piani.
  - c) **Cortile.** Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a m. 8,00 e la superficie del pavimento superiore a  $\frac{1}{5}$  di quella delle pareti che lo circondano.
  - d) **Chiostroina.** Si intende per chiostroina uno spazio interno di superficie minima superiore a  $\frac{1}{8}$  di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m. 20,00, e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m. 3,70.

10. LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI. E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.
11. INDICE DI PIANTUMAZIONE. Indica il numero di piante d'alto fusto (n/ha) prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con l'eventuale specificazione delle essenze.

### TITOLO III

#### DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

##### CAPO I

##### ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

##### Art. 26

##### Campionature

La facoltà del Sindaco, sentita anche la Commissione edilizia, di richiedere in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico, i campioni delle tinte e dei rivestimenti.

In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella licenza di costruzione.

##### Art. 27

##### Aspetto e manutenzione degli edifici

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiale e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.

Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricolocatura delle facciate e delle recinzioni.

Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il sindaco, sentita la Commissione edilizia ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio.

Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### Art. 28

##### Aggetti e sporgenze

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico e di uso pubblico, sono vietati:

- a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino all'altezza di m. 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fino alla quota consentita per i balconi;
- b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad una altezza inferiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m. 2,50 se la strada ne è priva.

I balconi in aggetto e le pensiliane sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a m. 8,00, o a m. 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato.

L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m. 3,50 dal piano di marciapiede, o a m. 4,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell'aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza dal punto più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del sistacco.

I balconi totalmente chiusi (bow-windows) o con alcuni lati chiusi,



sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate del filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m. 12,00, e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti. I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m. 3,00. Se la superficie frontale di essi supera 1/3 della superficie della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante.

Dove lo strumento urbanistico vigente limiti la superficie dei balconi, l'eventuale superficie eccedente il limite suddetto si conteggia come superficie coperta.

#### Art. 29

##### Costruzioni in arretramento

Il Sindaco, per motivi di pubblica utilità, potrà disporre che per un tratto di strada l'arretramento costituisca un allineamento dei fili dei fronti di tutti i fabbricati.


Chi fabbrica in arretramento rispetto alla linea stradale deve mantenere la facciata parallela a detta linea ed in caso diverso deve adottare una disposizione che il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, giudichi rispondente, specialmente nei riguardi dell'estetica della strada.

In ogni caso chi fabbrica dovrà provvedere ad una decorosa sistemazione della zona in arretramento e a rifinire i fianchi dei fabbricati laterali che restassero scoperti.

#### Art. 30

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, banche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata in tutto il territorio a licenza da parte del Sindaco.

Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da cui risulti definitiva l'opera che si vuole realizzare, con precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e dei colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico e paesistico.



È tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici e limiti la visuale di edifici architettonici e paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la normale facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la comparsa di costruzioni, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la costruzione e la rimozione "in situ", con le modifiche necessariamente, a tutto loro spese e responsabilità.

Se non ottemperano il sindaco potrà provvedere alla costruzione di affitti a loro spese.

Nei edifici è imposta la servitù di esposizione dei numeri civici delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze, l'esposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati nei cui sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alla parte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uso destinata.

Nei edifici sulla cui coperture siano installate o debbano installarsi più antenne radio o televisive, il sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

La concessione dell'autorizzazione dalle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti.

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini il sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'installazione e l'uso di tendine e tende appesantite sullo spazio pubblico.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m. 2,20 dal marciapiede. Sono vietate

le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendano al di sotto di m. 2,20 dal suolo.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mosche, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forme o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dalla Soprintendenza ai monumenti.

In caso di demolizione o trasformazione di immobili, il sindaco può prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in altri locali prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuati tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

## CAPO II

### NORME IGIENICHE

#### Art. 31

##### Spazi interni agli edifici

gli spazi interni definiti dall'art. 25/20 come "ampio cortile" e "cortile" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici.

gli spazi interni definiti dall'art. 25/20 come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.

sono consentite nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritti. L'uso di parcheggio coperto o autorimesse nel cortile è consentito ove intervenga il nulla osta dell'autorità sanitaria e dei vigili del fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente traforati o traslucidi, e per l'altezza del solo piano terreno.

gli spazi interni definiti dall'art. 25/20 come "chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono esser né sporgenze, né



rientranze. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune.

Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate; assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.

#### Art. 32/bis

##### Uso dei distacchi tra fabbricati

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

#### Art. 32

##### Convogliamento acque luride

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fognependenti. Nella richiesta di licenza di costruzione, o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura ne esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere dell'ufficiale sanitario. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.

#### Art. 33

##### Scale

Ogni rampa dovrà avere una larghezza utile non inferiore a m. 1,00 se la superficie lorda servita eccede i 1.000 mq. salvo che le norme specifiche richiedano dimensioni maggiori.

#### Art. 34

Forni, focolai, camini, condotti di calore, cune fumarie

Il nulla osta dei vigili del fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 23 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.

Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.

Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione. I camini degli impianti artigianali o industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'ufficiale sanitario idoneo ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonché dai vigili del fuoco per quanto di competenza. I camini industriali dovranno essere almeno 10 m. più alti della massima altezza consentita dal Regolamento edilizio per costruzioni ricadenti entro un raggio di m. 50; e dovranno essere muniti di parafulmini.

#### Art. 34bis

##### Piani interrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazione, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate le norme specifiche vigenti. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell'ufficiale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L'aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria.

#### Art. 35

##### Piani seminterrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente ad disot-

to del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici, ecc., soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne, e l'altezza utile netta interna è almeno di m. 2,80, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso.

Art. 36

Piani terreni

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di cm. 30 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m. 2,80.

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m. 3,00, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di m. 2,30...

Art. 37

Piani sottotetto

I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se l'altezza media utile è di m. 2,80 e l'altezza minima non inferiore a m. 2,30, e se l'isolamento delle coperture è realizzato con camere d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti.

Art. 38

Norme comuni a tutti i piani abitabili

L'altezza media netta di piano non può essere inferiore a m. 2,70. In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento con un minimo di mq. 0,80. Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile. Per i piani abitabili per cui non è stato prescritto nei precedenti articoli un minimo di altezza utile netta, il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze superiori a m. 2,70 l'aumento di tale rapporto a 1/6 consente di ridurre l'altezza interna da m. 2,70 a m. 2,40. Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è

obbligatorie e l'arco per i disimpegni di lunghezza inferiore a m. 6,00 e superfici inferiori a m. 7,00.

Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq. 5,00, e i vani abitabili non inferiori a mq. 3,00.

Gli ambienti di abitazione dovranno avere dimensioni minime non inferiori a m. 1,80, i disimpegni e gli accessori non inferiori a m. 1,10.

Ogni fabbricato destinato ad abitazione dovrà avere almeno un locale igienico per ogni appartamento, opportunamente collegato e non accessibile esclusivamente da un corridoio o da altro disimpegno.

Gli ambienti igienici devono avere le dimensioni di almeno mq. 2,25 con lato minimo di almeno m. 1,10.

Nel caso che l'appartamento sia dotato di due locali igienici, il secondo potrà essere illuminato e aerato artificialmente.

Ogni alloggio dovrà essere munito di bagno o almeno di una doccia e lavabo.

Ogni latrina di locale pubblico dovrà essere preceduta da una antilatrina munita di lavabo con acqua corrente. Il pavimento ed il rivestimento delle pareti e di camere da bagno almeno fino all'altezza di m. 1,60, devono essere costituiti da materiali impermeabili, lisci e di facile lavatura.

Le pareti divisorie fra le latrine e gli altri locali devono avere lo spessore non inferiore a m. 0,10.

Le latrine devono ricevere, aria e luce direttamente all'esterno, cortili e chiostri, a mezzo di finestre che deve avere una superficie proporzionata alle dimensioni dell'ambiente ed in nessun caso inferiore a mq. 0,50.

Non sono permesse le latrine in bussola isolate nei ballatoi ecc., e comunque al di fuori del corpo del fabbricato. Le colonne di scarico degli impianti igienici devono avere un tronco di esalazione portato a conveniente altezza e distanza rispetto a terrazze praticabili e finestre ed in ogni caso oltre il tetto. Di esse inoltre dovrà essere assicurata la ventilazione con apposita rete.

#### Art. 39

##### Fabbricati in zona rurale

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori

quelli richiesti per animali, fienili, pozzi, concime, fos e setti  
che ed impianti di depurazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti emente dalle abitazioni, e  
la fossa settica a valle, assieme alle concime ed ai ricoveri per  
animali. La posizione della falda freatica non consente tale dis-  
posizione. Come prescritto che la fossa settica, i ricoveri  
per animali, concime siano posti a valle del pozzo, cada evita-  
re che la distanza minima delle finestre dell'abitazione  
sottovento sia di m. 10,00, e delle porte o finestre dei locali  
edificati similmente di m. 10,00. La dichiarazione di abitabi-  
lità di un'abitazione può essere subordinata all'esecuzione di opere  
il cui costo, nelle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate  
nell'articolo 40 del regolamento o del titolo del pozzo.



Art. 40

... igiene e di sicurezza esistenti  
Nel caso di insistenti reclami dell'Amministrazione  
... abbiano anche accertato le condizioni  
... tali condizioni, l'Amministrazione  
... parti o locali esterni alle abitazioni  
... di un locale igienico  
... articoli. Il sindaco  
... può indicare  
... leggi vigenti, la parte di abitazione  
... livello igienico accettabile.

CAPO III

REGOLE RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

Art. 41

Amministrazione delle aree

Le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da garantire il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto complicità dell'esecuzione delle opere del proprietario.

Art. 42

Depositi su aree scoperte

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto in caso di autorizzazione di cui all'art. 13. L'autorizzazione specifica che deve essere esposta per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

In caso di mancato rispetto delle autorizzazioni, il sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto complicità dell'esecuzione di ufficio e spese del proprietario.

CAPO IV

REGOLE DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 43

Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle costruzioni e delle costruzioni - con particolare riferimento alle norme antisismiche - nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.



### Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro stesso, sotto cominatoria dell'esecuzione d'ufficio a spesa del proprietario o dei proprietari inadempienti.

La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano intervenute le pratiche di espropriazione, cessione ed acquisizione.

### CAPO V

#### USO DEL SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

#### Art. 45

#### Interventi e scoperte

Fermo restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'esecutore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento di ossa umane.

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e far osservare tutti quei provvedimenti che il sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle dis-

finitive determinazioni delle competenti autorità

Art. 46

Uso di scarichi e di acque pubbliche

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal Sindaco. I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del tecnico comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua. È vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

CAPO VI

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 47

Segnalazione, recinzione e di illuminazione della zona dei lavori

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

- 1) nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- 2) nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- 4) nome, cognome e qualifica dell'assistente;
- 5) una sezione schematica dell'edificio indicante il numero dei piani in progetto.

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per l'altezza indicata nella licenza e dotato di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica





illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il sindaco potrà consentire l'esecuzione dell'obbligo della recinzione quando:

- a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
- b) si tratti di lavori esclusivamente interni;
- c) si tratti di tinteggiature, di prospetti, <sup>opere</sup> brevi di restauro esterne, ripulitura di tetti;
- d) ostino regioni di pubblico transito.

Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m. 2,50 da suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.



Art. 48

Ponti e scale di servizio

I ponti, a cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano le cadute dei materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di una ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

Art. 49

Scarico di materiali - Demolizioni - Pulizia delle strade edifici

di cantieri

È assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiali di qualsiasi genere. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e delle immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito ed accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.

Qualora si verifici intralcio il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.



#### Art. 50

##### Responsabilità degli esecutori di opere

L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti ed accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.

Il sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una ~~estenuazione~~ delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

#### Art. 51

##### Rimozione delle recinzioni

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.

In ogni caso, trascorse un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.

In caso di inadempienza il sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

#### Art. 52

##### Cautele contro i danni ai manufatti dei servizi pubblici

Per l'esecuzione di opere per cui occorre manomettere il suolo pubblico e costruire assiti e ponteggi a norma dell'art. 48 e seguenti del presente regolamento il costruttore deve in precedenza prendere accordi con l'Amministrazione per evitare ogni danno a manufatti attinenti a servizi pubblici, usare in seguito ogni cautela per non danneggiarli e dare contemporaneo avviso alle aziende che esercitano quei servizi perchè prendano gli opportuni provvedimenti. Compiuti i lavori, il proprietario dovrà riconsegnare l'area occupata perfettamente sgombra e pulita a tutte sue cure e spese.

Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del proprietario per il quale venne fatta la manomissione.

#### CAPO VII

##### DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 53

##### Aperture di strade private

Quando uno o più proprietari intendono aprire una strada privata od anche solo iniziare la costruzione, devono presentare al sindaco il relativo progetto, ottenere l'approvazione, che sarà concessa soltanto quando dall'esame del piano di lottizzazione dell'isolato risulti l'assoluta necessità di apertura della strada.

L'autorizzazione ad eseguire la costruzione della strada privata è subordinata all'impegno da parte del richiedente di provvedere,

nel modo che sarà determinato dal sindaco all'atto dell'autorizzazione, alla sistemazione del piano viabile, alla canalizzazione per la raccolta delle acque piovane e di fognatura, alla condotta idrica per l'alimentazione degli edifici, che potranno sorgere in fregio alla strada privata ed allo sbarramento della strada stessa, agli imbocchi con la strada pubblica, mediante cancellate o termini lapidei collegati da catene.

La strada privata dovrà essere di una larghezza non inferiore alla metà della larghezza della strada pubblica su cui imbecca ed avere una sistemazione stradale dello stesso tipo della strada pubblica; ed il richiedente dell'apertura della strada privata deve impegnarsi ad ottemperare a questa disposizione - a richiesta del sindaco - ogni qualvolta che sia cambiato il tipo di pavimentazione della strada pubblica.

Non può essere concessa licenza di costruzione per fabbricati fronteggianti strade private se queste non siano state approvate.

Nel caso in cui si tratti di strade private di fatto già esistenti e quand'anche le costruzioni siano in gran parte eseguite, la linea di costruzione dei nuovi fabbricati potranno essere concesse solo quando i richiedenti si impegnano a sistemare le strade come al comma precedente.

Qualora gli utenti della strada che hanno già costruito, non vogliono addivenire alla sistemazione, il sindaco provvederà a promuovere gli atti per l'esecuzione dell'opera a totale spese dei proprietari interessati. Nel caso di strade già sistemate chi vuol costruire deve dimostrare il diritto di usufruire della strada e deve assumere l'impegno di contribuire all'assolvimento di tutti gli oneri inerenti alla strada e di cui al comma precedente.

L'apertura di strade private al libero transito può essere autorizzata solo su domanda dei frontisti interessati quando, a giudizio insindacabile del sindaco, risultino in condizioni di particolare decoro e di manutenzione.

In tal caso tutti i frontisti dovranno dare consenso di costituire servitù di passaggio e dovranno continuare a sostenere tutti gli oneri da manutenzione sia delle opere sopra che in sottosuolo, di illuminazione e di nettezza come se la strada fosse chiusa.

Tutti gli impegni di cui sopra dovranno essere trascritti a nome



di terzi e non potranno essere scissi, annullati o modificati senza consenso del sindaco.

Art. 54

Larghezza della strada privata

Le strade private costruite entro il perimetro del territorio comunale dovranno avere una larghezza non minore a m. 9 riducibili fino a sei metri per le strade fiancheggiate da zone di giardino. Le case e le costruzioni in genere che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno soggette alle disposizioni vigenti, come se prospettassero uno spazio pubblico.

Art. 55

Chiusura delle vie private adiacenti

Anche le vie private già esistenti e comunicanti con le vie pubbliche, ove siano a fondo cieco, dovranno essere chiuse e cancellate da eseguirsi in conformità di disegno approvato.



Art. 56

Strutture in cemento armato

Per le strutture in cemento armato chiunque intende costruire deve presentare regolare denuncia delle opere da eseguire all'Genio Civile e riscontrare l'avvenuta denuncia all'Amministrazione Comunale.

CAPO VIII

NORME-EDILIZIA + ANTINCENDI

Art. 57

Gabbie di scale e di ascensori

Le scale e le relative gabbie di scale ed ascensori debbono essere costruite con materiale resistenti al fuoco; i gradini e i pianerottoli in lastre di marmo debbono essere sostenuti da convenienti strutture.

Nei edifici ad uso abitazione, di uffici, di deposito commerciali, officine industriali, di alberghi, di scuole, di collegi, dovranno

no essere provvisti di almeno due scale contigue dalla base alla sommità opportunamente distanti una dall'altra, quando l'area coperta sia superiore ai 300 mq. e fino a 600 mq.

Se l'area coperta è superiore al limite di 600 mq. dovrà essere predisposta un numero maggiore di scale in proporzione alla eccedenza, e cioè una scala in più ogni 300 mq. o frazione superiore ai 150 mq.


Negli edifici ad uso uffici, deposito od officine, ogni scala deve essere larga non meno di m. 1,20.

Le gabbie degli ascensori che non siano nel vano scala, devono essere munite di porte purresistenti al fuoco.

#### Art. 58

Sottotetti in edifici di altezza superiore ai 18 m.

Negli edifici che superino i 18 m. di altezza, i sottotetti dove essere adibiti ad abitazione, devono essere costruiti o quanto meno rivestiti con materie resistenti al fuoco.



#### Art. 59

Membrature metalliche portanti

Le membrature metalliche portanti devono essere rivestite con intonaco coibente o resistenza al fuoco, avente lo spessore di almeno 3 cm.

#### Art. 60

Muri tagliafuoco

I fabbricati contigui devono essere separati da muri tagliafuoco dello spessore di almeno m. 25 sopraelevati, oltre il tetto, di almeno 60 cm.

Ogni fabbricato deve essere munito di comodi accessi al tetto.

#### Art. 61

Norme per gli impianti di condutture per gas e di condutture elettriche.

I tubi e tutti gli apparecchi che servono alla distribuzione del

gas nell'interno degli edifici e che sono in ambienti accessibili al pubblico - androni, cortili, scale, ecc. - devono essere in ferro o in ottone e collocati in modo da essere visibili e facilmente ispezionabili.

Quando un tubo di gas deve essere incassato o debba attraversare una parete o una impalcatura, ovvero un vano non facilmente accessibile (un vespaio o altra intercapedine) dovrà in tutte le parti non ispezionabili essere senza giunti.

Per l'esecuzione di impianti di condutture elettriche si dovranno eseguire le norme dell'Associazione Elettronica Italiana, si dovranno osservare quelle che saranno stabilite caso per caso.

Art. 62

Caldaje a vapore ed alta pressione

Non sono permesse di regola installazioni di caldaie a vapore ed alta pressione (cioè maggiore di kg. 2 per cmq.) in edifici di comune abitazione.



Art. 63

Locali di riunione- Laboratori

I locali destinati a contenere 40 persone e più devono avere almeno due uscite, opportunamente ubicate e distanziate una dall'altra con porte aprendesi dall'interno verso l'esterno e rispondere a tutte le prescrizioni speciali, vigenti in materia, osservando per le eventuali porte esterne le prescrizioni dell'art.

Per i laboratori potrà essere imposta tale cautela, anche se abbiano capacità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

Art. 64

Costruzioni in legno

Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno e di altre materiale di facile combustione sono soggette a prescrizioni speciali caso per caso, da determinare d'accordo col Comando dei Vigili del fuoco.

Art. 65

Fabbricati per uso di Industria e Commercio

Quando una parte del fabbricato è adibita a costruzione e la altra a magazzini od opifici o fienili, le due parti devono essere separate da strutture a tagliafuoco e le aperture di comunicazione, nel minore numero possibile, devono essere munite di intelaiatura e di serramenti resistenti al fuoco.

Art. 66

Locali per forni, fucine, ecc.

I locali nei quali sono collocati forni per pane, per panificio simili, o forni metallurgici, o fucine, fornelli di fusione li devono essere, in ogni loro parte di materiale resistente al fuoco. Qualora non lo siano, dovranno essere conformati a quanto sopra entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 67

Edifici per cui sono obbligatori gli impianti interni di spegnimento.

Dovranno essere dotati mediante i piani interni di spegnimento ad acqua sotto pressione sufficiente:

- 1) i fabbricati di altezza superiore ai m. 24. Le prese di acqua sotto pressione saranno disposte, oltre che al piano terreno, nelle gabbie di scale, una per ogni piano, per la parte superiore ai m. 24- a piani alternati per la parte inferiore;
- 2) I fabbricati, di qualunque altezza, che abbiano una delle seguenti destinazioni speciali:
  - a) alberghi, colleggi pubblici, dormitori, ecc.;
  - b) sale da cinematografo, daballo, per rappresentazioni; anche se sia ammesso pubblico non pagante; grandi magazzini di vendita;
  - c) stabilimenti industriali, laboratori, officine che impieghino più di 150 operai, fatta eccezione per il caso in cui lavorino materiali totalmente incombustibili;
  - d) depositi di combustibili ed infiammabili, scorte di legname,



scuderie, rimesse per automobili.

3) le costruzioni di qualunque altezza e con qualunque destinazione, le quali coprano una superficie di almeno mq. 3000 ed abbiano una profondità superiore di m. 100 della fronte stradale.

Le prese d'acqua degli impianti interni dovranno essere munite di raccordi uguali a quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale e per il pubblico servizio di spegnimento ed essere convenientemente corredati di tubo flessibile e di lancio.

#### TITOLO IV

#### VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

##### Art.68

##### Vigilanza



Il sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurare la rispondenza alle norme della legge 17.8.1942, N° 1150, modificata e integrata con legge 6.8.1967, N° 765, alle norme del presente Regolamento ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione.

Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalle vigenti leggi. A tale scopo i luoghi e i cantieri in cui si eseguano i lavori devono essere sempre accessibili ai detti funzionari ed il proprietario o l'assuntore dei lavori dovranno esibire, a richiesta, copia conforme del progetto approvato, la relativa licenza per l'esecuzione delle opere e fornire i chiarimenti del caso.

E' facoltà del Sindaco far procedere ad ispezione nei fabbricati esistenti ogni qualvolta ne appaia l'opportunità e la necessità per ragioni di pubblico interesse e sicurezza nei modi ed entro i limiti stabiliti dalle vigenti leggi e di ingiungere i provvedimenti d'urgenza del caso previsti nella legge Comunale e Regionale.

Art. 69

Sanzioni

Salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà in base all'art. 106 e seguenti del T.U. della legge Comunale e Provinciale del 1934 e all'art. 41 della legge Urbanistica, modificata e integrata con legge 6.8.1967 n° 765, che prescrive ai commi 2 e 3 dell'art. 13:

- a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme, prescrizione e modalità esecutive previste nell'art. precedente, primo comma;
- b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza di quanto disposto dalla vigente legge Urbanistica in materia di lottizzazione di aree.

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dalla occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all'immediato ripristino dello statu quo ante, restando responsabile dei danni non eliminabili.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dell'Ufficio Tecnico Erariale.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione da parte del <sup>V</sup> contravventore.

In ogni caso di inadempienza il sindaco può disporre la decadenza della autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore, e può inoltre deferire a tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli ordini professionali.



I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui ai punti a) b).

Quando l'inesseranza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali, il sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici.

#### Art. 70

Adeguamento al regolamento delle costruzioni esistenti  
La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc.; deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in questione.

#### Art. 71

##### Disposizioni transitorie

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere ~~revocate~~ modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico essentite in base alle precedenti disposizioni.

#### Art. 72

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento debitamente approvato ai sensi della legge n. 8.1967, entra in vigore il sedicesimo giorno dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.



## TITOLO V

### ZONIZZAZIONE E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FABBRICABILITA'

#### Art. ~~70~~ 73

#### Zonizzazione

Il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone :

- Zona A : Conservazione dei volumi
- Zona B : Completamento
- Zona C : Espansione
- Zona E : Zone agricole
- Zona F : Zona turistico-attrezzata
- Zona G : Verde pubblico e sportive



#### Art. 74

Zona A: Conservazione dei volumi

Disposizioni relative alla fabbricabilità

- Destinazione d'uso: residenze e servizi;
- Indice di fabbricabilità territoriale e fondiaria: non possono superare quelle preesistenti;
- Altezza massima: non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti;
- Distacchi dagli edifici: non possono essere inferiori a quelli intercorrenti tra gli edifici preesistenti;
- Distanza dall'asse stradale: vedi art. ~~73~~ 80 p. 5<sup>a</sup>
- Accessori: sono vietate le costruzioni accessorie;
- Spazi interni: sono consentiti solo ampi cortili e patii.

Art. 69

Sanzioni

Salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà in base all'art. 106 e seguenti del T.U. della legge Comunale e Provinciale del 1934 e all'art. 41 della legge Urbanistica, modificata e integrata con legge 6.8.1967 n° 765, che prescrive ai commi 2 e 3 dell'art. 13:

- a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme, prescrizione e modalità esecutive previste nell'art. precedente, primo comma;
- b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza di quanto disposto dalla vigente legge Urbanistica in materia di lottizzazione di aree.

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dalla occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all'immediato ripristino dello statu quo ante, restando responsabile dei danni non eliminabili.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Municipale.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione da parte del contravventore.

In ogni caso di inadempienza il sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore, e può inoltre deferire a tecnici responsa-

I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui ai punti a) b).

Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali, il sindaco ne informi il Ministero dei lavori pubblici.

#### Art. 70

Adeguamento al regolamento delle costruzioni persistenti  
La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc.; deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in questione.

#### Art. 71

##### Disposizioni transitorie

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere ~~revocate~~, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.

#### Art. 72

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento debitamente approvato ai sensi della legge 6.8.1967, entra in vigore il sedicesimo giorno dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Art. 75

Zona B: Completamento

- Destinazione d'uso: residenze e servizi;
- Indice di fabbricabilità territoriale 2,0 mc/mq.;
- Indice di fabbricabilità fondiaria 3 mc/mq.;
- Superficie minima del lotto 250 mq.; <sup>mq 200</sup> senza lotto minimo per edifici esistenti e nei uld. uolati
- $\frac{1}{2}$  Indice di copertura 0,5 mq/mq;
- Altezza massima m. 9,50;
- Numero dei piani, 3 fuori terra;
- Distacchi dagli edifici: 0,9 volte l'altezza con minimo assoluto di m. 8; è consentito costruire in aderenza;
- Distacchi dai confini: 0,45 volte l'altezza con minimo assoluto di m. 4;
- Distanza dall'asse stradale: vedi art. 80 n. 5;
- Spazi interni: sono vietate le chiostrine;
- Al fine di consentire il rispetto dei distacchi è ammesso l'abbinamento di due o più proprietà.

Veri deli berd G.C. n° 18 del 12/4/1977  
SECRETARIO COMUNALE  
G. M. M. M. M. M.



Art. 76

Zona C: Espansione

- Disposizioni relative alla fabbricabilità:
- Destinazione d'uso: residenze e servizi;
- Lottizzazioni: i proprietari o consorzi di proprietari sono obbligati a presentare un piano di lottizzazione comprendente una superficie minima di mq. 20.000;
- Attrezzature: in ogni singola lottizzazione dovrà essere prevista una zona per attrezzature la cui superficie sarà la somma delle singole aree così determinate: aree per l'istruzione 0,06 mq/mq; area per attrezzature di interesse comune 0,03 mq/mq; spazi pubblici attrezzati 0,08 mq/mq; area per parcheggi pubblici 0,02 mq/mq;
- Indice di fabbricabilità territoriale 1,2 mc/mq;
- ~~Indice di fabbricabilità fondiaria 2,2 mc/mq;~~
- Superficie minima del lotto 500 mq;

- Indice di copertura 0,5 mc/mq;
- Altezza massima 9,50 m;
- Lunghezza massima dei prospetti 60 m;
- Numero dei piani fuori terra 3;
- Volume massimo costruibile 6,600 mc.
- Distacchi dagli edifici: 0,9 volte l'altezza con minimo assoluto di m. 8; è consentito costruire in aderenza;
- Distacchi dai confini: 0,45 vite l'altezza con minimo assoluto di m. (4)
- Spazi interni: sono vietati gli spazi interni;
- Recinzioni: le recinzioni potranno essere a parete piena per un'altezza massima di m. 1 dal piano di sistemazione definitiva dello spazio pubblico esterno, mentre la parte superiore fino ad un'altezza mass. di m. 2,50 dovrà essere ad aria passante;
- Le costruzioni dovranno sorgere a distanza non inferiore di m. 4 dal ciglio stradale;
- Gli spazi inedificati dei lotti dovranno essere sistemati e mantenuti a giardino.



Art. 77

Zone E : Zone agricole

Zone adiacenti al centro abitato (a distanza inferiore a km. 1,00 dai limiti esterni delle zone B del centro abitato)

Disposizioni relative alla fabbricabilità:

- Superficie minima del lotto mc. 3.000;
- Altezza massima m. 7,50;
- Indice di fabbricabilità fondiaria 0,10 mc/mq;
- Distacchi minimi dai confini m. 5;
- Distacchi minimi tra gli edifici m. 10;


Zone lontane dal centro abitato (a distanza maggiore di km. 1,00 dai limiti esterni delle zone B del centro abitato)



Zona E<sub>1</sub> -

Interna una limitata zona agricola particolare, dove è possibile il rilascio di licenza edilizia per insediamenti alberghieri con gli stessi indici di fabbricabilità già previsti in normativa per la zona F., (giunta in richiesta del C.F. di Godoni) -

Il rilascio della licenza edilizia è comunque condizionato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, e all'impegno formale a realizzarle.



Disposizioni relative alla fabbricabilità

- Indice di fabbricabilità fondiaria 0,01 mc/mq;
- Distacchi minimi fra gli edifici m. 10;
- Distacchi minimi dai confini m. 5;
- Per entrambe le zone agricole è, le distanze minime dal ciglio stradale, restano stabilite dal Decreto Ministeriale del 1° Aprile 1968




Art. 78


Zona ~~VI~~ F Turistico - Attrezzata

In tale zona gli interventi urbanistico-edilizi devono interessare una superficie di almeno 2 ha di terreno senza soluzione di continuità, ed inserirsi in modo organico nella viabilità pubblica del territorio.

In essi deve essere indicato il carattere e la specializzazione dell'attrezzatura turistica, e i regolamenti speciali ai quali per l'edificazione ci si atterrà; ciò al fine di valutare gli indici di edificabilità territoriali che comunque non potranno superare il valore di <sup>0,40</sup> 0,8 mc/mq.



Tale indice che può essere utilizzato soltanto per attrezzature turistiche accessibili al pubblico (alberghi, ristoranti, motel, attrezzature sportive, culturali e ricreative, attrezzature commerciali e amministrative), consente la realizzazione di concentrazioni edilizie su una superficie fondiaria pari al 50% dell'intera superficie impegnata dall'intervento, il cui indice fondiario di fabbricabilità non deve superare <sup>0,80</sup> 1,6 mc/mq.



Il rimanente 50% dell'intera superficie impegnata deve essere destinato a viabilità, sosta e verde accessibile al pubblico con un minimo per le attrezzature amministrative o d'interesse comune dell'1,6%

- Le tipologie edilizie libere devono tuttavia, nel rispetto delle regolamentazioni speciali, tener conto dell'ambientamento al contorno e di rapporti di copertura ottimali.
- L'altezza, libera per ogni tipo edilizio, deve garantire profili armonici dei volumi edilizi nel paesaggio; l'altezza massima consentita è di m 12 comprensiva di qualunque volume, anche tecnico.

Gli edifici devono distare dai confini del lotto di pertinenza almeno la metà dell'altezza o comunque non meno di m. 5,00 devono distare dall'asse delle strade principali del territorio non meno di m. 15,00. ~~Ove la zona E confini con la linea del mare, tutte le costruzioni con la esclusione delle sole recinzioni, devono distare dalla stessa linea del mare, in regime di alta marea, non meno di 30,00.~~

All'interno dei lotti sono consentiti corpi accessori, per attrezzi, e sgombri purchè compresi nell'indice di edificabilità fondiario stabilito; i caratteri architettonici devono rispondere a quelli degli edifici principali.

Tutte le recinzioni, devono essere a giorno.

Il lotto minimo sarà di mq. 600

#### Art. 79

Zona G : Verde Pubblico - Zona Sportiva.

La zona G é destinata ad attrezzature sportive e potranno essere realizzate tutte quelle opere di carattere sportivo e ricreativo di interesse comune.

#### Art. 80

Norme di carattere particolare.

- 1 - Vincolo Cimiteriale : é vietata la costruzione di nuovi edifici nella zona circostante il cimitero, a distanza inferiore a 50 m. e l'ampliamento degli edifici preesistenti nella stessa zona. Il vincolo cimiteriale é stato ridotto a 50 m. dal prefetto, su motivata richiesta del Consiglio Comunale e previo parere del Consiglio Provinciale di Sanità (Legge 10/10/1957 n. 983 art. 1).
- 2 - Qualora da parte dei proprietari interessati a lottizzazioni non venga raggiunta la minima superficie prescritta, potrà egualmente essere ~~concessa~~ <sup>autorizzata la lottizzazione</sup> la licenza di costruzione, ove si dimostri il coordinamento concordato con i proprietari di lottizzazioni adiacenti, fermi restanti gli obblighi ed i vincoli di regolamento;



- 3 - Il Sindaco potrà consentire che i vincoli di Volume, Altezza e Superficie coperta nelle zone d'espansione, possano essere modificate sempre che restino inalterati i limiti di densità territoriale ed i distacchi vengano rapportati al nuovo tipo edilizio proposto. Analogamente potrà essere modificata la destinazione delle superfici di interesse collettivo allo scopo di ottenere una più coordinata ripartizione delle attrezzature e dei servizi;
- 4 - E' prevista la copertura a tetto per tutti gli edifici. Può essere adottata la copertura a terrazza fino ad un massimo del 25 % della superficie da coprire. Il Sindaco potrà consentire la copertura totale a terrazza, se opportunamente impermeabilizzata e cementata, e se motivi di carattere estetico e paesaggistico non ne sconsigliano tale soluzione.
- 5 - Distanze dall'asse stradale: —
- a) - nelle zone B di completamento, la distanza delle costruzioni dall'asse stradale non potrà essere inferiore a :
- m. 6 per la Provinciale Aritzo - Seulo (via Umberto I°);
  - m. 5 per la via Nuova, per la strada vicinale di Laracuddu e per la via C.P. Raffaella;
  - m. 4 per tutte le altre strade.
- b) - nelle zone C la distanza delle costruzioni dall'asse stradale non dovrà essere inferiore a:
- m. 10 per la via Nuova; e per la via C.P. Raffaella;
  - m. 9 per tutte le altre strade.
- c) - lo spazio lasciato libero dall'arretramento di un fabbricato su un lato della strada non potrà andare a vantaggio del proprietario dell'area sul lato opposto ai fini del computo della distanza dall'asse stradale.
- d) Tale spazio resta di proprietà privata e pertanto potrà essere recintato con recinzione a parete piena fino ad una altezza massima di m. 0,80 dal piano di sistemazione definitiva dello spazio pubblico esterno ed ad area passante fino ad un'altezza massima di m. 2,50.



- 6 - Solo in casi di comprovata ed assoluta necessità il Sindaco, sen tita anche la Commissione Edilizia, potrà consentire la riduzione della distanza dall'asse stradale fino ad un minimo di m. 2, limitatamente alla zona di completamento B e per le strade di limitata importanza.
- 7 - Nelle zone dichiarate franose dal Genio Civile o nelle quali siano previste o siano in atto opere di consolidamento del suolo, la licenza edilizia potrà essere rilasciata solo dietro autorizzazione del Genio Civile stesso, ferme restanti le norme stabilite nel presente Regolamento.



Volume interrati e/o seminterrati

adibiti a cantina, depositi, loc. cottura, garage e simili  
non si computano al fine del volume tot.

---

Volume interrati e/o seminterrati

adibiti ad abitazione, attiv. artigianali, commerciali e simili

— si computano per la parte emergente al fine del V. tot.

---

Quanto l'amministrazione comunale non si pronuncia in merito:  
gli oneri di urbanizzazione sono da applicarsi ai soli volumi  
computabili in base al R. Edilizio (volumi computabili al fine dell'ind. di fabbric.)

## INDICE ANALITICO

TITOLO 1 - Disposizioni Generali	1
CAPO 1 - Norme Preliminari	1
Art. 1. Contenuto e limiti del Regolamento Edilizio	1
Art. 2. Richiamo a Disposizioni generali di legge	1
CAPO II - COMMISSIONE EDILIZIA	1
Art. 3. Attribuzioni della Com- missione edilizia	1
Art. 4. Composizione della Com- missione edilizia	2
Art. 5. Funzionamento della Com- missione edilizia	3
CAPO III - LICENZA DI COSTRUZIONE -	4
Art. 6. Opere soggette a licenza di costruzione	4
Art. 7. Lavori eseguibili senza licenza	4
Art. 8. Lavori eseguibili d'urgenza	5
Art. 9. Domanda di licenza	5
Art. 10. Richiesta e consegna dei punti fissi	6
Art. 11. Documentazione a corredo delle domande - Progetto e allegati	6
Art. 12. Istruttoria preliminare dei progetti	8
Art. 13. Licenza di costruzione	8
Art. 14. Validità della licenza di costruzione	9
Art. 15. Durata, decadenza, rinnovo e revoca della licenza di costruzione	9

	Art. 16. Deroche	10
Capo IV -	AUTORIZZAZIONE	10
	Art. 18. Attività soggrtte ad autorizzazione	10
	Art. 19 Lottizzazioni	11
CAPO V -	ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE	13
	Art. 20. Inizio dei lavori	13
	Art. 21. Variazioni di progetti	14
	Art. 22. Controllo sull'esecuzione e vigilanza delle costru- zioni	14
	Art. 23. Inizio e ultimazione dei lavori	15
	Titolo II- DISCIPLINA URBANISTICA	15
CAP I -	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI	15
	Art. 24. Indici e parametri	15
	Art. 25. Definizione degli indici e dei parametri	16
	Titolo III - Disciplina della fabbricazione	19
CAPO I -	ASPETTO DEI FABBRICATI E ARREDO URBANO	19
	Art. 26. Campionature	19
	Art. 27. Aspetto e manutenzione degli edifici	19
	Art. 28. Aggetti e sporgenze	20
	Art. 29. Costruzioni in arretra- mento	21
	Art. 30. Arredo urbano	21
CAPO II -	NORME IGIENICHE	23
	Art. 31. Spazi interni agli edifici	23
	Art. 31/bis. Uso dei distacchi tra fabbricati	24



Art. 32. Convoglimento acque luride	24
Art. 33. Scale	24
Art. 34. Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie	24
Art. 34/bis Piani interrati	25
Art. 35. Piani seminterrati	25
Art. 36. Piani terreni	26
Art. 37. Piani sot otette	26
Art. 38. Norme comuni a tutti i piani abitabili	26
Art. 39. Fabbricati in zona rurale	27
Art. 40. Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti	28
CAPO III- NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE	29
Art. 41. Manutenzione delle aree	29
Art. 42. Depositi su aree scoperte	29
CAPO IV - NORME DI BUONA COSTRUZIONE	29
Art. 43. Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni	29
Art. 44. Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti	30
CAPO V - USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI	30
Art. 45. Rinvenimenti e scoperte	30
Art. 46. Uso di scarichi e di acque pubbliche	31
CAPO VI - GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOMUNITA'	31
Art. 47. Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori	31
Art. 48. Ponti e scale di servizio	32
Art. 49. Scarico di materiali- Demolizioni- Nettezza delle strade adiacenti	32
Art. 50. Responsabilità degli esecutori di opere	33
Art. 51. Rimozione delle recinzioni	33
Art. 52. Cautele contro i danni ai manufatti dei servizi pubblici	

CAPO VII - DISPOSIZIONI VARIE	34
Art. 53. Apertura di strade private	34
Art. 54. Larghezza della strada privata	36
Art. 55. Chiusura delle vie private adiacenti	36
Art. 56. Struttura in cemento armato	36
CAPO VIII - NORME-EDILIZIA-ANTINCENDI	36
Art. 57. Gabbie di scale e di ascensori	36
Art. 58. Sottotetti in edifici di al- tezza superiore ai 18 m.	37
Art. 59. Membrature metalliche portanti	37
Art. 60. Muri tagliafuoco	37
Art. 61. Norme per gli impianti di condutture per gas e di con- dutture elettriche	37
Art. 62. Caldaie a vapore ed alta pressione	38
Art. 63. Locali di riunione- Laboratori	38
Art. 64. Costruzioni in legno	38
Art. 65. Fabbricati per uso di In- dustria e commercio	39
Art. 66. Locali per forni, fucine, ecc.	39
Art. 67. Edifici per cui sono obbli- gatori gli impianti interni di spegnimento	39
TITOLO IV - VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	40
Art. 68. Vigilanza	40
Art. 69. Sanzioni	41
Art. 70. Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti	42

Art. 71. Disposizioni transitorie	42
Art. 72. Entrata in vigore	42
<b>TITOLO V - ZONIZZAZIONE E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA</b>	
<b>LABBRICABILITA'</b>	43
Art. 73. Zonizzazione	43
Art. 74. Zona A: Conservazione dei volumi	43
Art. 75. Zona B: Completamento	44
Art. 76. Zona C: Espansione	44
Art. 77. Zona E: Zone agricole	45
Art. 78. Zona F: Turistico - Attrezzata	46
Art. 79. Zona G: Verde pubblico- zona sportiva	47
Art. 80. Norme di carattere particolare	47